

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2014, n. 2-487

Progetto Regione Piemonte Loan for SMEs - Contratto di Prestito tra Finpiemonte S.p.A. e la Banca Europea per gli Investimenti per il finanziamento delle PMI piemontesi - Rinnovo con modifica e rilascio di comfort letter per l'erogazione.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Considerato che con D.G.R. n. 2-3872 del 16 maggio 2012, la Regione Piemonte ha revocato la D.G.R. n. 55-3243 del 30 dicembre 2011, modificando la *comfort letter* approvata con D.G.R. n. 31-2276 del 27 giugno 2011;

Considerato che con la stessa deliberazione la Regione Piemonte ha autorizzato il consiglio di amministrazione di Finpiemonte Spa a definire e sottoscrivere con BEI le modificazioni del contratto di prestito del 30 giugno 2011, sia per quanto attiene il quadro delle garanzie, in particolare approvando la sostituzione della garanzia autonoma con la cessione dei crediti *pro-solvendo* verso i beneficiari finali, sia per le modificazioni inerenti e conseguenti; ha stabilito:

➤ di confermare a Finpiemonte S.p.A. la copertura di tutti gli eventuali oneri finanziari ed economici nascenti dalla sottoscrizione e modificazione del Prestito;

➤ di confermare e disporre che i rientri dei finanziamenti erogati alle imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sulle misure regionali sopra individuate, possano essere prioritariamente destinati e utilizzati da Finpiemonte, con modalità da individuarsi, per la copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, fatta salva l'indicazione da parte delle direzioni regionali competenti, di ulteriori misure da destinare per le predette finalità, ove si ravvisasse la necessità di garantire il rimborso a favore della banca BEI delle tranche di finanziamento erogato e non rientrate dai beneficiari, né compensate dalla cessione dei crediti;

➤ di autorizzare Finpiemonte ad utilizzare i predetti fondi anche per la copertura di disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata ed in uscita derivanti dai finanziamenti con provvista BEI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 bis della legge regione Piemonte 17/2007 e della DGR 8-9465 del 25/8/2008.

Rilevato che permane l'interesse della Regione Piemonte di accedere alla concreta erogazione del Prestito da parte della Banca BEI, al fine di rinvenire risorse finanziarie da immettere nel territorio regionale a sostegno dell'operatività e dello sviluppo delle PMI locali, ed in particolare al fine di reperire ulteriori risorse da destinare a specifici programmi regionali, e più precisamente:

- (i) piano straordinario per l'occupazione. Asse IV. Misura IV.1. Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi;
- (ii) incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi. POR 2007-2013. Asse II. Attività II.1.1. e Attività II.1.3.;
- (iii) agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. POR 2007-2013. Asse I. Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;
- (iv) programmi regionali diversi dai programmi indicati ai precedenti paragrafi (i), (ii) e (iii), previa approvazione scritta della Banca BEI e a suo insindacabile giudizio.

Preso atto dell'esigenza di rinnovare il contratto di finanziamento nel nuovo testo si allega sub A (Allegato A) e la *comfort letter* a favore della Banca BEI così come nell'allegato sub B (Allegato B), autorizzando in assemblea il Consiglio di Amministrazione Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale a definire e sottoscrivere con BEI le modificazioni del Contratto di Prestito;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente deliberazione, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare lo schema di contratto di finanziamento nel nuovo testo si allega sub A (Allegato A) e lo schema di *Comfort Letter* a favore della Banca Europea per gli Investimenti - BEI nel nuovo testo si allega sub B (Allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Responsabile della Direzione Regionale Risorse Finanziarie di sottoscriverli, con la precisazione che essi sostituiscono i precedenti approvati con DGR 2-3872 del 16 maggio 2012;

2. di autorizzare in assemblea, il Consiglio di Amministrazione Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale a definire e sottoscrivere con BEI le modificazioni del Contratto di Prestito di euro 100.000.000,00 del 30 giugno 2011 secondo quanto definito nello schema allegato sub A);

3. di confermare a Finpiemonte S.p.A. la copertura di tutti gli eventuali oneri finanziari ed economici nascenti dalla sottoscrizione e modificazione del Prestito;

4. di dare mandato alle Direzioni regionali competenti, di approvare con successivi provvedimenti amministrativi, tutti gli atti connessi, accessori e strumentali all'attuazione del Progetto in oggetto, ed in particolare quanto segue:

➤ gli atti di indirizzo, in conformità alle finalità del prestito BEI, per l'utilizzo e la destinazione delle risorse BEI a favore delle PMI piemontesi rispetto ai "programmi regionali" indicati nelle premesse e nel contratto allegato: Piano straordinario per l'occupazione. Asse IV. Misura IV.1. Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi; Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi - POR 2007-2013 - Asse II, Attività II.1.1. e Attività II.1.3. - Misura 1; Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - POR 2007-2013 - Asse I - Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;

➤ l'individuazione di nuove misure e programmi regionali, diversi dai programmi indicati ai precedenti punti, conformi alle finalità del prestito BEI, da finanziare con i fondi erogati;

➤ il contratto di affidamento a Finpiemonte per la gestione di tutte le attività connesse ai programmi regionali in essere e futuri, finanziati con provvista BEI, nell'ambito del progetto in oggetto;

5. di confermare e disporre che i rientri dei finanziamenti erogati alle imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sulle misure regionali sopra individuate, possano essere prioritariamente destinati e utilizzati da Finpiemonte, con modalità da individuarsi, per la copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, fatta salva l'indicazione da parte delle direzioni regionali competenti, di ulteriori misure da destinare per le predette finalità, ove si

ravvisasse la necessità di garantire il rimborso a favore della banca BEI delle tranches di finanziamento erogato e non rientrate dai beneficiari, né compensate dalla cessione dei crediti;

6. di autorizzare Finpiemonte ad utilizzare i predetti fondi anche per la copertura di disallineamenti tra i flussi finanziari in entrata ed in uscita derivanti dai finanziamenti con provvista BEI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 bis della legge regione Piemonte 17/2007 e della DGR 8-9465 del 25/8/2008;

7. Si dispone che la presente DGR sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione trasparenza, valutazione e merito ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 33/2013; La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

N°FI 26.190 (IT)
N° Serapis 2011-0063

Regione Piemonte Loan for SMEs

Atto di Modifica Contrattuale

fra la

Banca europea per gli investimenti

e la

Finpiemonte S.p.A.

</>, </> 2014

F R A:

la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo, 100, Boulevard Konrad Adenauer, codice fiscale n. 80231030588,

di seguito denominata

Banca

rappresentata da </> e da </>,

da una parte, e

la Finpiemonte S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte, con sede legale in Galleria San Federico n.54, capitale sociale euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione alle imprese di Torino 01947660013,

di seguito denominata

Prenditore

rappresentata da </>, </>, il quale interviene in esecuzione della relativa delibera del Prenditore,

da una seconda parte,

la Banca e il Prenditore di seguito ciascuno denominato "**Parte**" e collettivamente "**Parti**",

PREMESSO:

- (i) che, in data 30 giugno 2011, la Banca e il Prenditore hanno stipulato un contratto di prestito convenzionalmente denominato "Regione Piemonte Loan for SMEs" così come successivamente modificato (di seguito denominato "**Contratto di Prestito**" altresì identificati ai fini interni della Banca con il c.d. N. FI 26.190 ed il c.d. N. SERAPIS 2011-0063), ai sensi del quale la Banca ha concesso al Prenditore un prestito dell'importo di euro 100.000.000 (centomilioni/00), da destinare come indicato nel Contratto di Prestito stesso;
- (ii) che il Prenditore ha richiesto alla Banca di assentire a certe modifiche al Contratto di Prestito;
- (iii) che la Banca ha manifestato il proprio consenso alla richiesta del Prenditore di cui alla precedente premessa (ii);
- (iv) che, alla luce di quanto precede, con la sottoscrizione del presente Atto, la Banca e il Prenditore modificano il Contratto di Prestito secondo i termini ed le condizioni di seguito indicati.

LE COSTITUITE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**ARTICOLO 1**

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto di modificazione contrattuale (di seguito denominato "**Atto**").
- 1.2 Tutti i termini utilizzati con iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente Atto, avranno il medesimo significato loro attribuito nel Contratto di Prestito.

ARTICOLO 2

- 2.1 L'ammontare di "euro 100.000.000,00 (centomilioni/00)" di cui alla premessa (1) viene modificato per leggere "euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00)".
- 2.2 L'ammontare di "euro 100.000.000,00 (centomilioni/00)" di cui alla premessa (7) viene modificato per leggere "euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00)".
- 2.3 Nella lista delle Definizioni, le definizioni di Data Finale di Assegnazione, Data Finale di Disponibilità e Mutamento Sostanziale Pregiudizievole vengono rispettivamente modificate per leggere come segue:

<<"**Data Finale di Assegnazione**" indica il 30 giugno 2015.

"**Data Finale di Disponibilità**" indica il 30 giugno 2015.

"**Mutamento Sostanziale Pregiudizievole**" indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni che, secondo il giudizio della Banca, pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità del Prenditore *o della Regione Piemonte* di adempiere le obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto *o dalla Comfort Letter*;
- (b) l'attività, le operazioni, i beni, le condizioni (finanziarie o non finanziarie) o le prospettive del Prenditore *o della Regione Piemonte*; ovvero

- (c) la validità o l'esecutibilità, l'efficacia o il grado, o il valore di uno qualunque dei Gravami costituiti a favore della Banca, o dei diritti o delle facoltà o rimedi della Banca di cui al presente Contratto.>>
- 2.4 L'ammontare del Credito di "euro 100.000.000,00 (centomilioni/00)" di cui all'articolo 1.01 (*Importo del Credito*) viene modificato per leggere "euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00)".
- 2.5 La lettera (b) dell'articolo 6.05, viene modificata per leggere come segue:
- <<(b) entro il 30 settembre 2015 un resoconto finale sulla situazione riepilogativa dei Progetti e dei relativi importi versati per ciascun Progetto, quale risultante alla data del 30 giugno 2015 compilato in conformità al modello di rendiconto allegato al presente Contratto (Scheda C) (di seguito denominato, "**Modello di Rendiconto**"), fermo restando che la Banca avrà diritto di ricevere senza ritardo dal Prenditore, su richiesta scritta della Banca, un resoconto intermedio sulla situazione riepilogativa dei Progetti e dei relativi importi versati per ciascun Progetto, quale risultante alla data specificata dalla Banca nella richiesta, compilato in conformità al modello di rendiconto allegato al presente Contratto (Scheda C);>>
- 2.6 Il termine per l'invio della lettera di conferma, di cui alla lettera (c) dell'articolo 6.05 del Contratto di Prestito, viene prorogato fino al "31 dicembre 2015".
- 2.7 Il primo comma dell'articolo 7.03 (*Negative Pledge*) del Contratto di Prestito viene modificato per leggere come segue:
- <<Fintantoché una parte del Prestito resta non ancora rimborsata, né il Prenditore né la Regione Piemonte costituirà né permetterà che sussista alcun Gravame su, o riferito a, uno qualsiasi dei suoi beni, rendite, attività e impegni presenti o futuri (ivi compreso qualsiasi capitale non versato), senza il previo consenso scritto della Banca, che non dovrà essere rifiutato senza motivi ragionevoli.>>
- 2.8 Dopo l'articolo 7.03 (*Negative Pledge*) del Contratto di Prestito viene aggiunto il seguente nuovo articolo 7.04 (*Pari passu ranking*) per leggere come segue:
- <<7.04 *Pari Passu ranking***
- Il Prenditore e la Regione Piemonte faranno sì che le obbligazioni di pagamento da essi assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate, ai sensi di ogni *propria* esposizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alle società in generale. >>
- 2.9 Le lettere B, C, G e I dell'articolo 10.03 (*Recesso*) del Contratto di Prestito vengono rispettivamente modificate per leggere come segue:
- <<B. mancato pagamento da parte del Prenditore o della Regione Piemonte di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria alla relativa scadenza ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile per un importo complessivo superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
- C. in seguito ad un inadempimento del Prenditore o della Regione Piemonte alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, diversa dal Prestito (comunque tale circostanza sia denominata e/o giuridicamente classificata ai sensi di tale operazione e del diritto ad essa applicabile, e.g. "*event of default*", caso di risoluzione o di recesso ovvero decadenza dal beneficio del termine):

- (i) il Prenditore o la Regione Piemonte diviene obbligato a rimborsare anticipatamente, o comunque ad estinguere o pagare prima della relativa scadenza il debito in essere ai sensi di tale altra operazione di credito o operazione finanziaria, decadendo pertanto dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (ii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore o della Regione Piemonte ai sensi di un'altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, è legittimata ad esigere dal Prenditore o dalla Regione Piemonte il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore o la Regione Piemonte dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (iii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore o della Regione Piemonte ai sensi di un'altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, diventerà legittimata ad esigere dal Prenditore o dalla Regione Piemonte il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore o la Regione Piemonte dal relativo beneficio del termine, al termine di un eventuale applicabile periodo contrattuale di rimedio o di grazia; ovvero
 - (iv) gli obblighi della relativa controparte, di erogare credito o di altra natura, o per tale finanziamento o altra operazione finanziaria, sono risolti o sospesi;
- G. il Prenditore o la Regione Piemonte è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro finanziamento concesso dalla Banca o ad un'altra operazione finanziaria in essere con la Banca;
- I. si produce un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole rispetto alla condizione del Prenditore o della Regione Piemonte alla data della sottoscrizione del presente Contratto;>>
- 2.10 L'importo totale del Credito di "euro 100.000.000,00 (centomilioni/00)" di cui alla Scheda A viene modificato per leggere "euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00)".
- 2.11 Con riferimento all'incremento del Credito di EUR 20.000.000 di cui alla presente lettera, l'attuale Scheda D (*Comfort Letter*) del Contratto di Prestito viene sostituita dalla nuova Scheda D di cui all'Allegato *sub-I* alla presente lettera.

Resta inteso che l'erogazione dell'ammontare di EUR 20.000.000, di cui sopra, è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista, della nuova *Comfort Letter*, sottoscritta dalla Regione Piemonte, valida, efficace e vincolante per l'intera durata del Prestito, in forma e sostanza e a termini e condizioni conformi al testo di cui alla Scheda D, così come modificata.

ARTICOLO 3

La Banca e il Prenditore si danno reciprocamente atto e convengono per quanto possa occorrere che le modifiche apportate al Contratto di Prestito mediante la sottoscrizione del presente Atto, non determinano novazione oggettiva di alcuno dei rapporti obbligatori da essi derivanti e, conseguentemente, non danno luogo in alcun modo (e non può essere in alcun modo interpretata come se desse luogo) ad estinzione e/o risoluzione di alcuno di detti rapporti obbligatori, fatta espressa esclusione per quanto disposto nel presente Atto in modo esplicito.

ARTICOLO 4

Le Parti convengono che, a decorrere dalla data odierna, ogni riferimento, rinvio e/o richiamo al Contratto di Prestito, dovrà intendersi effettuato al testo del medesimo, come integrato e modificato dal presente Atto. Il presente Atto non creerà pregiudizio alcuno alle altre disposizioni previste dal Contratto di Prestito che resteranno pienamente immutate, valide, efficaci e vincolanti tra le Parti nonché alle disposizioni previste da qualsiasi altro atto e/o documento e/o contratto connesso e/o collegato al Contratto di Prestito.

ARTICOLO 5

Al presente Atto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Il Prenditore comunque assume ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale, applicabile in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Atto e di tutti gli atti ad essi relativi. Saranno parimenti a carico del Prenditore gli eventuali onorari (incluse le spese legali), le commissioni e le spese bancarie dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione o amministrazione del presente Atto e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, comprese le eventuali spese sostenute dalla Banca per le eventuali modifiche contrattuali.

ARTICOLO 6

Il Prenditore si impegna, tramite il ministero del notaio autenticante, a far registrare il presente Atto presso la competente Agenzia delle Entrate, secondo le previsioni di legge, ed a inviare immediatamente alla Banca, una volta esperite le relative formalità, un esemplare originale del presente Atto munito degli estremi di registrazione.

ARTICOLO 7

- a) Il presente Atto è disciplinato dalla legge italiana.
- b) Le eventuali controversie relative al presente Atto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma, quale foro competente in via esclusiva.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia, via Sardegna 38, 00187 Roma.

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

</>

</>

FINPIEMONTE S.p.A.

</>

</>

</>

</>

ESENTE DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1961 N. 1231,
ARTICOLO 2 (GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 05.12.1961)

Allegato sub-I

Comfort Letter

Bozza - 11 Settembre 2014

Carta intestata della Regione Piemonte

Spett.
Banca europea per gli investimenti
98-100 Bld. Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo

Torino, ____ 2014

OGGETTO: Contratto di finanziamento firmato il 30 giugno 2011 tra la Banca europea per gli investimenti (di seguito, "BEI") e la Finpiemonte S.p.A (di seguito, "Finpiemonte") concernente il progetto "Regione Piemonte Loan for SMEs", così come successivamente modificato e integrato in data 8 giugno 2012, in data 15 novembre 2012, in data 11 settembre 2013, in data 9 dicembre 2013 e in data </>, per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento**")

Gentili Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento indicato in oggetto, di cui confermiamo di conoscere e approvare i termini e le condizioni.

Vi confermiamo che la Regione Piemonte si è sempre adoperata affinché Finpiemonte fosse in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, e con la presente lettera si impegna nei confronti della BEI a garantire la solidità, l'equilibrio finanziario e la sana gestione di Finpiemonte.

Siamo in particolare a conoscenza del fatto che il Contratto di Finanziamento prevedeva inizialmente:

- (i) la consegna della *comfort letter* sottoscritta dalla Regione Piemonte il 30 giugno 2011 e
- (ii) il rilascio di una o più garanzie autonome a prima domanda da parte di una o più banche italiane o comunitarie ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 il cui credit rating del proprio debito più recente a medio o lungo termine, non subordinato e non garantito, quale classificato da Standard and Poor's Ratings Group, Fitch Ratings Limited e Moody's Investors Services, Inc. fosse rispettivamente pari a A-, A-, A3.

Siamo, inoltre, a conoscenza del fatto che: (1) vista l'impossibilità di addivenire al rilascio a favore di BEI delle garanzie di cui al punto (ii) che precede, in data 8 giugno 2012 il Contratto di Finanziamento è stato modificato prevedendo che la BEI faccia, tra l'altro, espressamente affidamento, come elemento essenziale, sulle dichiarazioni formulate e sugli impegni assunti dalla Regione Piemonte ai sensi della *comfort letter* sottoscritta dalla Regione Piemonte in data 8 giugno 2012; (2) in data </> il Contratto di Finanziamento è stato ulteriormente modificato prevedendo, *inter alia*, l'incremento dell'importo complessivo del credito messo a disposizione di Finpiemonte ai sensi del Contratto di Finanziamento sino ad euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00).

Con la presente lettera la Regione Piemonte si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente nei confronti della BEI:

- (a) ad assicurare il mantenimento della sua attuale quota di partecipazione al capitale di Finpiemonte ed il controllo di quest'ultima da parte della Regione Piemonte stessa;
- (b) ad adottare tutte le misure eventualmente necessarie per garantire l'equilibrio finanziario di Finpiemonte ed a fornire (o fare in modo che vengano altrimenti forniti) a quest'ultima i fondi necessari al fine del regolare servizio del suo debito e dell'adempimento agli obblighi assunti nei confronti della BEI ai sensi del Contratto di Finanziamento, in modo completo e tempestivo;
- (c) a non adottare né consentire ad altri di adottare misure nei confronti di Finpiemonte che possano pregiudicare o compromettere la capacità di Finpiemonte di svolgere le propria attività, raggiungere i propri obiettivi, attuare il progetto Regione Piemonte Loan for SMEs e adempiere a tutti gli obblighi (finanziari o di altra natura) assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ad adottare, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Finpiemonte, tutte le misure necessarie per subentrare a quest'ultima nel Contratto di Finanziamento.

La Regione Piemonte conferma inoltre che i propri obblighi ai sensi della presente lettera resteranno validi fino a quando tutti gli importi dovuti da Finpiemonte alla BEI per capitale, interessi o altro ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno stati interamente corrisposti in conformità con le disposizioni dello stesso.

Si precisa che gli impegni della Regione Piemonte di cui alla presente lettera saranno limitati ad un ammontare massimo pari ad euro 138.000.000,00 (centotrentottomilioni/00), alla condizione che tali fondi siano effettivamente destinati da Finpiemonte all'adempimento del servizio del debito e degli obblighi assunti nei confronti della BEI ai sensi del Contratto di Finanziamento.

La presente lettera sostituisce pertanto integralmente la precedente *comfort letter* sottoscritta dalla Regione Piemonte in data 8 giugno 2012.

Distinti saluti,

Regione Piemonte